



Comune di Suelli

Città Metropolitana di Cagliari
Piazza Municipio N° 01 – 09040 Suelli (CA)
Tel. 070 988015– Fax 070/988353
P.Iva 01034550929, C.F. 80016870927
<http://www.comunesuelli.it>
email: utc.suelli@gmail.com
Pec: serviziotecnico.suelli@legalmail.it

**UFFICIO
SINDACO**

Oggetto: Ordinanza contingente disposizioni in materia di prevenzione incendi, pulizia e manutenzione dei terreni e delle aree private – Campagna antincendio 2026

ORDINANZA SINDACO

N. 10 DEL 15-05-2026

PREMESSO che l'abbandono, l'incuria, la mancanza di un'adeguata manutenzione del "verde" da parte dei proprietari, dei conduttori di fondi o aree siti nel territorio comunale, sia se confinanti con le vie di comunicazione (fascia dei terreni di frontalità), sia per le altre aree, possono creare problemi per la presenza di erbacce e vegetazione incolta (soprattutto se secca), a causa dei rischi connessi alla propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica delle persone e dei beni;

RILEVATO che la regolare fruizione della viabilità pubblica, può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, tra l'altro, alla corretta visione della segnaletica stradale;

CONSIDERATO che la presenza, in tali aree incolte nel territorio comunale, di essenze vegetali sconfinanti su pubbliche vie e di aree inquinate da depositi di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, nonché la mancata pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, rendono favorevole la proliferazione di fauna, quali ratti, artropodi emofagi, parassiti e altre sgradite specie di fauna sinantropica, con conseguenti effetti pregiudizievoli per l'igiene, la salute pubblica e l'incolumità delle persone e dei beni esistenti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025 recante "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025 – Aggiornamento 2025", le cui prescrizioni vengono richiamate nelle more dell'approvazione delle disposizioni regionali per la campagna antincendio 2026, salvo ulteriori aggiornamenti regionali;

PRESO ATTO che, ai sensi della sopra citata deliberazione, dal 01 Giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo";

RITENUTO necessario mantenere costantemente sotto controllo (sia da parte dei privati che degli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili per la gestione degli immobili) la crescita delle essenze perenni, nonché pulite e curate tutte le aree ricadenti nella fascia perimetrale dei 200 metri dall'abitato ed inoltre tutte le aree presenti nel territorio comunale ed, in particolare, quelle situate nel centro abitato;

RITENUTO INOLTRE indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e delle aree degradate, con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni.



Comune di Suelli

Città Metropolitana di Cagliari
Piazza Municipio N° 01 – 09040 Suelli (CA)
Tel. 070 988015– Fax 070/988353
P.Iva 01034550929, C.F. 80016870927
<http://www.comunesuelli.it>
email: utc.suelli@gmail.com
Pec: serviziotecnico.suelli@legalmail.it

**UFFICIO
SINDACO**

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

VISTO:

- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 50 e 54;
- L'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle ordinanze comunali;
- Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile", che individua il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;
- Il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie" e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 16, 18 e 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il Programma regionale di prevenzione, profilassi e lotta contro le zecche e le infezioni da esse trasmesse;

RITENUTO necessario adottare misure di prevenzione e tutela della pubblica incolumità, dell'igiene pubblica e della sicurezza urbana mediante apposita Ordinanza Sindacale;

ORDINA

Di richiamare integralmente e rendere applicabili nel territorio comunale le prescrizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025 recante "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025 – Aggiornamento 2025", salvo successive disposizioni regionali in materia

Entro il 1° giugno i proprietari ed i conduttori dei terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a:

- a) Ripulire da fieno, rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura e altri materiali combustibili l'area limitrofa alle strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolata a partire dal limite delle relative pertinenze stradali, all'interno dei propri confini;
- b) Realizzare, attorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), ovvero una fascia erbosa verde, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) Realizzare, nei fondi interessati da colture cerealicole superiori ai 10 ettari accorpate, una fascia arata perimetrale di larghezza non inferiore a 3 metri;
- d) Realizzare, nei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui alle aree boscate definite dall'art. 2 dell'Allegato 8 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025 – "Prescrizioni regionali antincendio", una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza lungo tutto il perimetro confinante con il bosco;
- e) Realizzare, nei terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, lungo tutto il perimetro e con le modalità di cui alla lettera a), fasce protettive prive di materiale secco o combustibile aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
- f) E' fatto divieto di abbandonare o depositare, nelle aree pubbliche e private, materiale infiammabile, sterpaglie, rifiuti, residui vegetali, materiali vetrosi o qualsiasi altro materiale suscettibile di costituire pericolo di incendio o pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica;

Nel periodo **dal 15 Maggio al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 31 Ottobre** (Art 12 Allegato 8 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025 – Prescrizioni regionali antincendio) i



Comune di Suelli

Città Metropolitana di Cagliari
Piazza Municipio N° 01 – 09040 Suelli (CA)
Tel. 070 988015– Fax 070/988353
P.Iva 01034550929, C.F. 80016870927
<http://www.comunesuelli.it>
email: utc.suelli@gmail.com
Pec: serviziotecnico.suelli@legalmail.it

**UFFICIO
SINDACO**

proprietari ed i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti a fabbricati appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all'abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di incolti, solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Forestale competente per territorio;

Ai rifornitori ed i depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio e di altri materiali infiammabili e combustibili, posti al di fuori dai centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti di apposita autorizzazione prevista dalla normativa vigente;

Ai proprietari e gestori di cui al comma precedente, entro il 1° giugno, hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato;

Entro il 1° giugno i proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, come pure delle aree adiacenti ai fabbricati, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siti all'interno delle aree urbane, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di pulizia da rovi, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, compresi quelli vetrosi, nonché ad effettuare un'accurata opera di disinfestazione, al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell'uomo e degli animali.

Le suddette condizioni di pulizia e sicurezza dovranno essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio, **dal 1° giugno al 31 ottobre 2026**;

AVVERTE CHE

- Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza e alle prescrizioni regionali antincendio richiamate dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025 sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, da Euro 25,00 ad Euro 500,00, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli atti comunali adottati in materia.
- Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii., fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia di incendi boschivi.
- Decorso inutilmente il termine assegnato per l'esecuzione degli interventi prescritti, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'esecuzione d'ufficio degli stessi, con addebito integrale delle spese a carico dei soggetti inadempienti, fatta salva ogni ulteriore azione prevista dalla normativa vigente;
- Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, si rinvia alle prescrizioni regionali antincendio contenute nell'Allegato 8 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025
- Resta salva, nei casi previsti dalla legge, l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale e delle ulteriori disposizioni normative vigenti.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento. In alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento.
- La presente Ordinanza sostituisce eventuali precedenti disposizioni comunali incompatibili con la medesima;



Comune di Suelli

Città Metropolitana di Cagliari
Piazza Municipio N° 01 – 09040 Suelli (CA)
Tel. 070 988015– Fax 070/988353
P.Iva 01034550929, C.F. 80016870927
<http://www.comunesuelli.it>
email: utc.suelli@gmail.com
Pec: serviziotecnico.suelli@legalmail.it

**UFFICIO
SINDACO**

DEMANDA

Al Servizio di Polizia Locale, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, alle Forze dell'Ordine ed a tutti i soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza ambientale e territoriale, ciascuno per quanto di competenza, il controllo sull'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito internet del Comune.

La trasmissione della presente ordinanza per opportuna conoscenza e per tutti i provvedimenti di competenza alle seguenti Autorità e soggetti:

- Polizia Locale - Sede Pec: protocollo.suelli@legalmail.it
- Ufficio Tecnico – Sede Pec: tecnico.suelli@legalmail.it
- Stazione Carabinieri – Suelli Pec: tca26390@pec.carabinieri.it
- Prefettura U.T.G. di Cagliari Pec: protocollo.prefca@pec.interno.it
- Città Metropolitana di Cagliari Pec: protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it

IL SINDACO
Massimiliano Garau